



COMUNICATO UFFICIALE N. 29 **Stagione Sportiva 2022/2023**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal n. 8/AA al n. 13/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 LUGLIO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 8/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 536 pfi 21/22 adottato nei confronti della società POLISPORTIVA NUOVA LODI avente ad oggetto la seguente condotta:

POLISPORTIVA NUOVA LODI, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e i comportamenti posti in essere dal proprio tesserato Sig. Elhadji Mbaye Samba in occasione della gara AZZURRA – NUOVA LODI del 20.02.2022;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Angelo PISTONE, in qualità di Legale Rappresentante, per conto della società POLISPORTIVA NUOVA LODI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società POLISPORTIVA NUOVA LODI;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 LUGLIO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 9/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 560 pf 21/22 adottato nei confronti dei Sig.ri Alessandro IZZO, Gian Luca PIOLA e della società A.S.D. ATLANTE GROSSETO avente oggetto la seguente condotta:

ALESSANDRO IZZO, tesserato nella stagione sportiva 2021-2022 per la società A.S.D. ATLANTE GROSSETO con la qualifica di calciatore e dirigente-tecnico I squadra, in violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 44 (ora art. 47) del Regolamento Lega Nazionale Dilettanti e 39, lett. Ca) del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2021-2022, svolto l'attività di allenatore di fatto della prima squadra della società A.S.D. ATLANTE GROSSETO, militante nel campionato nazionale calcio a 5, SERIE B maschile - Girone E, essendo sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

GIAN LUCA PIOLA, all'epoca dei fatti Presidente pro-tempore dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. ATLANTE GROSSETO, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 23 delle N.O.I.F., 44 (ora art. 47) del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti ed anche in relazione all'art. 39, lett. Ca) del Regolamento del Settore Tecnico, per aver omesso di tesserare e di affidare, nel corso della stagione sportiva 2021-2022, la prima squadra ad un tecnico abilitato come "Allenatore di Calcio a Cinque" secondo quanto previsto dall'art. 28 del Regolamento del Settore Tecnico e per aver consentito o, comunque, non impedito, al Sig. Alessandro Izzo, persona priva dei necessari requisiti abilitativi previsti dal Regolamento del Settore Tecnico, di svolgere, di fatto, l'attività di allenatore della prima squadra della società A.S.D. ATLANTE GROSSETO militante nel campionato nazionale calcio a 5, SERIE B maschile - Girone E;

A.S.D. ATLANTE GROSSETO, per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Iacopo TONELLI, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. ATLANTE GROSSETO, e dai Sig.ri Alessandro IZZO e Gian Luca PIOLA;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di mesi 1 (uno) e 15 (quindici) giorni di squalifica per il Sig. Alessandro IZZO, di mesi 2 (due) e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Gian Luca PIOLA e di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società A.S.D. ATLANTE GROSSETO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 LUGLIO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 10/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 732 pfi 21/22 adottato nei confronti dei Sig.ri Matteo RONZANI, Battista RONZANI, Danilo POZZA, Daniele POZZA e Gianluca BROGLIO, avente oggetto la seguente condotta:

MATTEO RONZANI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Union LC, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Union LC, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Gianluca Broglio nonché per averne consentito, o comunque non impedito, l'utilizzo in occasione delle seguenti gare, tutte valevoli per il girone C del Campionato di Seconda Categoria: Breganze – Union LC disputata il 19.9.2021; Union LC – Longa 90 disputata il 26.9.2021; Autogioielli Lugo - Union LC disputata il 3.10.2021; Union LC – Olympia disputata il 10.10.2021; Union LC- Lampo 1945 disputata il 17.10.2021; Union LC- Fides S. Pietro in GU disputata il 23.10.2021; Union LC - Facca disputata il 14.11.2021; Union LC - Pozzetto disputata il 5.12.2021; AC Nove Stefani Consulting - Union LC disputata il 12.12.2021; Quinto Vicentino - Union LC disputata il 19.12.2021; Union LC - Longa 90 disputata il 13.2.2022; Union LC - Autogioielli Lugo disputata il 20.2.2022; Olympia - Union LC disputata il 27.2.2021; Lampo - Union LC disputata il 6.3.2022; Fides S. Pietro in GU – Union LC disputata il 13.3.2022; Union LC - Real Stroppari disputata il 20.3.2022; Union LC - Calcio Colceresa disputata il 3.4.2022 e Union LC - Montecchio Precalcino disputata il 10.4.2022; nonché ancora per avere consentito, e/o comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l'idoneità alla stessa;

BATTISTA RONZANI, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Union LC, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, in occasione della gara AC Nove Stefani Consulting - Union LC disputata il 12.12.2021 e valevole per il girone C del Campionato di Seconda Categoria, sottoscritto la relativa distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Union LC nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Gianluca Broglio, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

DANILO POZZA, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Union LC, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5,

delle N.O.I.F., per avere lo stesso sottoscritto le distinte di gara consegnate all'arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Union LC, nelle quali è indicato il nominativo del calciatore Sig. Gianluca Broglio attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso, in occasione dei seguenti incontri tutti valevoli per il girone C del Campionato di Seconda Categoria: Breganze – Union LC disputata il 19.9.2021; Union LC – Longa 90 disputata il 26.9.2021; Autogioielli Lugo - Union LC disputata il 3.10.2021; Union LC – Olympia disputata il 10.10.2021; Union LC- Lampo 1945 disputata il 17.10.2021; Union LC- Fides S. Pietro in GU disputata il 23.10.2021; Union LC- Pozzetto disputata il 5.12.2021; Quinto Vicentino- Union LC disputata il 19.12.2021; Union LC - Longa 90 disputata il 13.2.2022; Union LC - Autogioielli Lugo disputata il 20.2.2022; Olympia - Union LC disputata il 27.2.2021; Lampo - Union LC disputata il 6.3.2022; Fides S. Pietro in GU – Union LC disputata il 13.3.2022; Union LC - Real Stroppari disputata il 20.3.2022; Union LC - Calcio Colceresa disputata il 3.4.2022 ed Union LC - Montecchio Precalcino disputata il 10.4.2022;

DANIELE POZZA, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Union LC, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, in occasione della gara Union LC- Facca disputata il 14.11.2022 valevole per il girone C del Campionato di Seconda Categoria, sottoscritto la relativa distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Union LC nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Gianluca Broglio, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

GIANLUCA BROGLIO, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Union LC, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F., per avere lo stesso preso parte nelle fila della squadra schierata dalla A.S.D. Union LC, senza averne titolo perché non tesserato per tale società, alle seguenti gare tutte valevoli per il girone C del Campionato di Seconda Categoria: Breganze – Union LC disputata il 19.9.2021; Union LC – Longa 90 disputata il 26.9.2021; Autogioielli Lugo - Union LC disputata il 3.10.2021; Union LC – Olympia disputata il 10.10.2021; Union LC - Lampo 1945 disputata il 17.10.2021; Union LC - Fides S. Pietro in GU disputata il 23.10.2021; Union LC - Facca disputata il 14.11.2021; Union LC - Pozzetto disputata il 5.12.2021; AC Nove Stefani Consulting - Union LC disputata il 12.12.2021; Quinto Vicentino - Union LC disputata il 19.12.2021; Union LC - Longa 90 disputata il 13.2.2022; Union LC - Autogioielli Lugo disputata il 20.2.2022; Olympia - Union LC disputata il 27.02.2021; Lampo - Union LC disputata il 6.3.2022; Fides S. Pietro in GU – Union LC disputata il 13.3.2022; Union LC - Real Stroppari disputata il 20.3.2022; Union LC - Calcio Colceresa disputata il 3.4.2022 ed Union LC - Montecchio Precalcino disputata il 10.4.2022; nonché per avere svolto attività sportiva, quantomeno in occasione delle gare appena citate, senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento della stessa;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Matteo RONZANI, Battista RONZANI, Danilo POZZA, Daniele POZZA e Gianluca BROGLIO;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 4 (quattro) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Matteo RONZANI, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Battista RONZANI, di 4 (quattro) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Danilo POZZA, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Daniele POZZA e di 6 (sei) giornate di squalifica per il Sig. Gianluca BROGLIO,

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 LUGLIO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 11/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 470 pf 21/22 adottato nei confronti dei Sig.ri Nicola TALON, Samuele CARDIN, Andrea AGOSTINETTO, Marco AGOSTINETTO, Giacomo BETTIO, Lorenzo BUSATO, Andrea DANIELI, Thomas FERRO, Matteo LUCCHETTA, Riccardo LUNARDELLI, Leonardo MEMO, Amos MENAZZA, Alessandro MOSCHINO, Alessandro NOPETTI, Daniele PASQUAL, Denis PASQUALINOTTO, Omar PIVATO, MATTEO RONCA, Luigi RUSALEN, Nicolò SMANIOTTO, Alex STOCCO, Alessio VETTORI e Alessandro ZANIN, e della società ASD ALTINO, avente ad oggetto la seguente condotta:

NICOLA TALON, tesserato nella stagione sportiva 2021-2022 per la società A.S.D. CALCIO LIDO DI JESOLO, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 37, comma 1, 40, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico e 38, comma 4, delle N.O.I.F., per avere svolto, nella stagione sportiva 2021-2022, attività di collaborazione sportiva presso la Società A.S.D. ALTINO nonostante fosse già precedentemente tesserato nella medesima stagione sportiva per la società A.S.D. CALCIO LIDO DI JESOLO;

SAMUELE CARDIN, all'epoca dei fatti tesserato in qualità di Direttore Sportivo per la società A.S.D. ALTINO, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 37, comma 1, 40, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico e 38, comma 4, delle N.O.I.F., per avere convinto l'Allenatore sig. Talon Nicola ad iniziare un rapporto di collaborazione sportiva presso la società A.S.D. ALTINO per il prosieguo della stagione sportiva 2021-2022 e per la stagione sportiva successiva 2022-2023, nonostante quest'ultimo fosse già precedentemente tesserato nella medesima stagione sportiva per la società A.S.D. CALCIO LIDO DI JESOLO, rassicurandolo, tra l'altro, che avrebbe potuto cooperare tranquillamente senza apparire nell'organigramma della società A.S.D. ALTINO;

ANDREA AGOSTINETTO, all'epoca dei fatti tesserato per la società A.S.D. CALCIO LIDO DI JESOLO e attualmente tesserato per la società A.S.D. CITTA' DI ERACLEA, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per essersi rifiutato di adempiere agli obblighi sportivi nei confronti della Società A.S.D. CALCIO LIDO DI JESOLO non presentandosi a diversi allenamenti e per aver negoziato la restituzione del materiale sportivo solo in cambio di un impegno scritto del Presidente della predetta Società per ottenere lo svincolo sportivo;

MARCO AGOSTINETTO, all'epoca dei fatti tesserato per la società A.S.D. CALCIO LIDO DI JESOLO, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per essersi rifiutato di adempiere agli obblighi sportivi nei confronti della Società A.S.D. CALCIO LIDO DI JESOLO non presentandosi a diversi allenamenti e per aver negoziato la restituzione del materiale sportivo solo in cambio di un impegno scritto del Presidente della predetta Società per ottenere lo svincolo sportivo;

GIACOMO BETTIO, all'epoca dei fatti tesserato per la società A.S.D. CALCIO LIDO DI JESOLO e attualmente tesserato per la società A.S.D. CITTA' DI ERACLEA, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per essersi rifiutato di adempiere agli obblighi sportivi nei confronti della Società A.S.D. CALCIO LIDO DI JESOLO non presentandosi a diversi allenamenti e per aver negoziato la restituzione del materiale sportivo solo in cambio di un impegno scritto del Presidente della predetta Società per ottenere lo svincolo sportivo;

LORENZO BUSATO, all'epoca dei fatti tesserato per la società A.S.D. CALCIO LIDO DI JESOLO, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per essersi rifiutato di adempiere agli obblighi sportivi nei confronti della Società A.S.D. CALCIO LIDO DI JESOLO non presentandosi a diversi allenamenti e per aver negoziato la restituzione del materiale sportivo solo in cambio di un impegno scritto del Presidente della predetta Società per ottenere lo svincolo sportivo;

ANDREA DANIELI, all'epoca dei fatti tesserato per la società A.S.D. CALCIO LIDO DI JESOLO e attualmente tesserato per la società A.S.D. CORTELLAZZO, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per essersi rifiutato di adempiere agli obblighi sportivi nei confronti della Società A.S.D. CALCIO LIDO DI JESOLO non presentandosi a diversi allenamenti e per aver negoziato la restituzione del materiale sportivo solo in cambio di un impegno scritto del Presidente della predetta Società per ottenere lo svincolo sportivo;

THOMAS FERRO, all'epoca dei fatti tesserato per la società A.S.D. CALCIO LIDO DI JESOLO e attualmente tesserato per la società A.S.D. CITTA' DI ERACLEA, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per essersi rifiutato di adempiere agli obblighi sportivi nei confronti della Società A.S.D. CALCIO LIDO DI JESOLO non presentandosi a diversi allenamenti e per aver negoziato la restituzione del materiale sportivo solo in cambio di un impegno scritto del Presidente della predetta Società per ottenere lo svincolo sportivo;

MATTEO LUCCHETTA, all'epoca dei fatti tesserato per la società A.S.D. CALCIO LIDO DI JESOLO, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per essersi rifiutato di adempiere agli obblighi sportivi nei

confronti della Società A.S.D. CALCIO LIDO DI JESOLO non presentandosi a diversi allenamenti e per aver negoziato la restituzione del materiale sportivo solo in cambio di un impegno scritto del Presidente della predetta Società per ottenere lo svincolo sportivo;

RICCARDO LUNARDELLI, all'epoca dei fatti tesserato per la società A.S.D. CALCIO LIDO DI JESOLO e attualmente tesserato per la società A.S.D. CORTELLAZZO, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per essersi rifiutato di adempiere agli obblighi sportivi nei confronti della Società A.S.D. CALCIO LIDO DI JESOLO non presentandosi a diversi allenamenti e per aver negoziato la restituzione del materiale sportivo solo in cambio di un impegno scritto del Presidente della predetta Società per ottenere lo svincolo sportivo ;

LEONARDO MEMO, all'epoca dei fatti tesserato per la società A.S.D. CALCIO LIDO DI JESOLO, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per essersi rifiutato di adempiere agli obblighi sportivi nei confronti della Società A.S.D. CALCIO LIDO DI JESOLO non presentandosi a diversi allenamenti e per aver negoziato la restituzione del materiale sportivo solo in cambio di un impegno scritto del Presidente della predetta Società per ottenere lo svincolo sportivo;

AMOS MENAZZA, all'epoca dei fatti tesserato per la società A.S.D. CALCIO LIDO DI JESOLO, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per essersi rifiutato di adempiere agli obblighi sportivi nei confronti della Società A.S.D. CALCIO LIDO DI JESOLO non presentandosi a diversi allenamenti e per aver negoziato la restituzione del materiale sportivo solo in cambio di un impegno scritto del Presidente della predetta Società per ottenere lo svincolo sportivo;

ALESSANDRO MOSCHINO, all'epoca dei fatti tesserato per la società A.S.D. CALCIO LIDO DI JESOLO, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per essersi rifiutato di adempiere agli obblighi sportivi nei confronti della Società A.S.D. CALCIO LIDO DI JESOLO non presentandosi a diversi allenamenti e per aver negoziato la restituzione del materiale sportivo solo in cambio di un impegno scritto del Presidente della predetta Società per ottenere lo svincolo sportivo;

ALESSANDRO NOPETTI, all'epoca dei fatti tesserato per la società A.S.D. CALCIO LIDO DI JESOLO e attualmente tesserato per la società A.S.D. CORTELLAZZO, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per essersi rifiutato di adempiere agli obblighi sportivi nei confronti della Società A.S.D. CALCIO LIDO DI JESOLO non presentandosi a diversi allenamenti e per aver negoziato la restituzione del materiale sportivo solo in cambio di un impegno scritto del Presidente della predetta Società per ottenere lo svincolo sportivo;

DANIELE PASQUAL, all'epoca dei fatti tesserato per la società A.S.D. CALCIO LIDO DI JESOLO e attualmente tesserato per la società A.S.D. CITTA' DI ERACLEA, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per essersi rifiutato di adempiere agli obblighi sportivi nei confronti della Società A.S.D. CALCIO LIDO DI JESOLO non presentandosi a diversi allenamenti e per aver negoziato la restituzione del materiale sportivo solo in cambio di un impegno scritto del Presidente della predetta Società per ottenere lo svincolo sportivo;

DENIS PASQUALINOTTO, all'epoca dei fatti tesserato per la società A.S.D. CALCIO LIDO DI JESOLO e attualmente tesserato per la società A.S.D. CITTA' DI ERACLEA, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per essersi rifiutato di adempiere agli obblighi sportivi nei confronti della Società A.S.D. CALCIO LIDO DI JESOLO non presentandosi a diversi allenamenti e per aver negoziato la restituzione del materiale sportivo solo in cambio di un impegno scritto del Presidente della predetta Società per ottenere lo svincolo sportivo;

OMAR PIVATO, all'epoca dei fatti tesserato per la società A.S.D. CALCIO LIDO DI JESOLO e attualmente tesserato per la società A.S.D. CORTELLAZZO, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per essersi rifiutato di adempiere agli obblighi sportivi nei confronti della Società A.S.D. CALCIO LIDO DI JESOLO non presentandosi a diversi allenamenti e per aver negoziato la restituzione del materiale sportivo solo in cambio di un impegno scritto del Presidente della predetta Società per ottenere lo svincolo sportivo;

MATTEO RONCA, all'epoca dei fatti tesserato per la società A.S.D. CALCIO LIDO DI JESOLO e attualmente tesserato per la società A.S.D. CITTA' DI ERACLEA, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per essersi rifiutato di adempiere agli obblighi sportivi nei confronti della Società A.S.D. CALCIO LIDO DI JESOLO non presentandosi a diversi allenamenti e per aver negoziato la restituzione del materiale sportivo solo in cambio di un impegno scritto del Presidente della predetta Società per ottenere lo svincolo sportivo;

LUIGI RUSALEN, all'epoca dei fatti tesserato per la società A.S.D. CALCIO LIDO DI JESOLO e attualmente tesserato per la società A.S.D. CITTA' DI ERACLEA, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per essersi rifiutato di adempiere agli obblighi sportivi nei confronti della Società A.S.D. CALCIO LIDO DI JESOLO non presentandosi a diversi allenamenti e per aver negoziato la restituzione del materiale sportivo solo in cambio di un impegno scritto del Presidente della predetta Società per ottenere lo svincolo sportivo ;

NICOLÒ SMANIOTTO, all'epoca dei fatti tesserato per la società A.S.D. CALCIO LIDO DI JESOLO e attualmente tesserato per la società A.S.D.

CITTA' DI ERACLEA, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per essersi rifiutato di adempiere agli obblighi sportivi nei confronti della Società A.S.D. CALCIO LIDO DI JESOLO non presentandosi a diversi allenamenti e per aver negoziato la restituzione del materiale sportivo solo in cambio di un impegno scritto del Presidente della predetta Società per ottenere lo svincolo sportivo;

ALEX STOCCO, all'epoca dei fatti tesserato per la società A.S.D. CALCIO LIDO DI JESOLO e attualmente tesserato per la società A.S.D. CITTA' DI ERACLEA, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per essersi rifiutato di adempiere agli obblighi sportivi nei confronti della Società A.S.D. CALCIO LIDO DI JESOLO non presentandosi a diversi allenamenti e per aver negoziato la restituzione del materiale sportivo solo in cambio di un impegno scritto del Presidente della predetta Società per ottenere lo svincolo sportivo;

ALESSIO VETTORI, all'epoca dei fatti tesserato per la società A.S.D. CALCIO LIDO DI JESOLO e attualmente tesserato per la società A.S.D. CITTA' DI ERACLEA, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per essersi rifiutato di adempiere agli obblighi sportivi nei confronti della Società A.S.D. CALCIO LIDO DI JESOLO non presentandosi a diversi allenamenti e per aver negoziato la restituzione del materiale sportivo solo in cambio di un impegno scritto del Presidente della predetta Società per ottenere lo svincolo sportivo;

ALESSANDRO ZANIN, all'epoca dei fatti tesserato per la società A.S.D. CALCIO LIDO DI JESOLO e attualmente tesserato per la società A.S.D. CITTA' DI ERACLEA, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per essersi rifiutato di adempiere agli obblighi sportivi nei confronti della Società A.S.D. CALCIO LIDO DI JESOLO non presentandosi a diversi allenamenti e per aver negoziato la restituzione del materiale sportivo solo in cambio di un impegno scritto del Presidente della predetta Società per ottenere lo svincolo sportivo;

A.S.D. ALTINO, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per la condotta posta in essere dal sig. CARDIN Samuele, all'epoca dei fatti tesserato con la qualifica di Direttore Sportivo presso la citata società nei cui confronti o nel cui interesse era espletata dal Sig. TALON Nicola l'attività sopra contestata ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Sig.ri Nicola TALON, Samuele CARDIN, Andrea AGOSTINETTO, Marco AGOSTINETTO, Giacomo BETTIO, Lorenzo BUSATO, Andrea DANIELI, Thomas FERRO, Matteo LUCCHETTA, Riccardo LUNARDELLI, Leonardo MEMO, Amos MENAZZA, Alessandro MOSCHINO, Alessandro NOPETTI, Daniele PASQUAL, Denis PASQUALINOTTO, Omar PIVATO, MATTEO RONCA, Luigi RUSALEN, Nicolò

SMANIOTTO, Alex STOCCO, Alessio VETTORI e Alessandro ZANIN, e dal Sig. Matteo Piaser, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. ALTINO;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di squalifica per il Sig. Nicola TALON, di 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Samuele CARDIN, di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di squalifica per i Sig.ri Andrea AGOSTINETTO, Marco AGOSTINETTO, Giacomo BETTIO, Lorenzo BUSATO, Andrea DANIELI, Thomas FERRO, Matteo LUCCHETTA, Riccardo LUNARDELLI, Leonardo MEMO, Amos MENAZZA, Alessandro MOSCHINO, Alessandro NOPETTI, Daniele PASQUAL, Denis PASQUALINOTTO, Omar PIVATO, MATTEO RONCA, Luigi RUSALEN, Nicolò SMANIOTTO, Alex STOCCO, Alessio VETTORI e Alessandro ZANIN, e di € 400,00 (quattrocento) di ammenda per la società A.S.D. ALTINO;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)
nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 LUGLIO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 12/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 532 pfi 21/22 adottato nei confronti dei Sig.ri Giuseppe LOBASCIO, Ettore CORETTI, Gaetano BARIONE, Angela SURANO, Antonio PEPE, Leonardo MAZZONE e Pierdonato COSTA, e delle società ASD SACRA FAMIGLIA CORATO, ASD NUOVA TARAS, ASD REAL OLIMPIA TERLIZZI, ASD EUR SPORT ACADEMY, ASD PASSEPARTOUT AURORA BARI, ASD GRAN FOOTBALL CORATO, ASD NOCI AZZURRA 2006 avente ad oggetto la seguente condotta:

GIUSEPPE LOBASCIO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della ASD Sacra Famiglia Corato, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n.1 della stagione sportiva 2021 - 2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per avere omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione del "1^Torneo Edilizia Milu", tenutosi in data 13.3.2022 presso il Centro Bellavista Soccer di Bitonto (BA), al quale hanno partecipato le squadre della società dallo stesso rappresentata della categoria "Primi Calci" anno 2014 - 2015 e "Piccoli Amici" mista anno 2014 - 2015; torneo risultato non autorizzato da parte del settore Giovane e Scolastico della FIGC;

ETTORE CORETTI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della ASD Nuova Taras, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n.1 della stagione sportiva 2021 - 2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per avere omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione del "1^Torneo Edilizia Milu", tenutosi in data 13.3.2022 presso il Centro Bellavista Soccer di Bitonto (BA), al quale ha partecipato la squadra della società dallo stesso rappresentata della categoria "Pulcini" I anno 2012; torneo risultato non autorizzato da parte del settore Giovane e Scolastico della FIGC;

GAETANO BARIONE, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della ASD Real Olimpia Terlizzi, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n.1 della stagione sportiva 2021 - 2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per avere omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione del "1^Torneo Edilizia Milu", tenutosi in data 13.3.2022 presso il Centro Bellavista Soccer di Bitonto (BA), al quale hanno partecipato le squadre della società dallo stesso rappresentata della categoria "Pulcini" mista anno 2011 - 2012 silver e "Primi Calci" anno 2013; torneo risultato non autorizzato da parte del settore Giovane e Scolastico della FIGC;

ANGELA SURANO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Eurosport Academy Brindisi, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n.1 della stagione sportiva 2021 - 2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per avere omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione del "1^Torneo Edilizia Milu", tenutosi in data 13.3.2022 presso il Centro Bellavista Soccer di Bitonto (BA), al quale hanno partecipato le squadre della società dalla stessa rappresentata della categoria "PULCINI" mista anno 2011 - 2012 silver, "Pulcini" I anno 2012; torneo risultato non autorizzato dal Settore Giovane e Scolastico della FIGC;

ANTONIO PEPE, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della ASD Passepartout Aurora Bari, violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n.1 della stagione sportiva 2021 - 2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per avere omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione del "1^Torneo Edilizia Milu", tenutosi in data 13.3.2022 presso il Centro Bellavista Soccer di Bitonto (BA), al quale hanno partecipato le squadre della società dallo stesso rappresentata della categoria "Pulcini" I anno 2012 e "Primi Calci" anno 2014 - 2015; torneo risultato non autorizzato da parte del settore Giovane e Scolastico della FIGC;

LEONARDO MAZZONE, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della ASD Gran Football Corato, in violazione dell'art. 4,

comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n.1 della stagione sportiva 2021 - 2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per avere omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione del "1^Torneo Edilizia Milu", tenutosi in data 13.3.2022 presso il Centro Bellavista Soccer di Bitonto (BA), al quale hanno partecipato le squadre della società dallo stesso rappresentata della categoria "Pulcini" I anno 2012, "Primi Calci" anno 2013, "Primi Calci" anno 2014 - 2015 e "Piccoli Amici" mista anno 2014; torneo risultato non autorizzato da parte del settore Giovane e Scolastico della FIGC;

PIERDONATO COSTA, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della ASD Noci Azzurri 2006, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n.1 della stagione sportiva 2021 - 2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per avere omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione del "1^Torneo Edilizia Milu", tenutosi in data 13.3.2022 presso il Centro Bellavista Soccer di Bitonto (BA), al quale hanno partecipato le squadre della società dallo stesso rappresentata della categoria "Pulcini" mista anno 2011 - 2012 silver, "Pulcini" I anno 2012, "Primi Calci" anno 2013 e "Primi Calci" mista anno 2014 - 2015; torneo risultato non autorizzato da parte del settore Giovane e Scolastico della FIGC;

ASD SACRA FAMIGLIA CORATO, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per i fatti e comportamenti posti in essere dal proprio presidente, così come descritto nel precedente capo di incolpazione;

ASD NUOVA TARAS, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per i fatti e comportamenti posti in essere dal proprio presidente, così come descritto nel precedente capo di incolpazione;

ASD REAL OLIMPIA TERLIZZI, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per i fatti e comportamenti posti in essere dal proprio presidente, così come descritto nel precedente capo di incolpazione;

ASD EUR SPORT ACADEMY, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per i fatti e comportamenti posti in

essere dal proprio presidente, così come descritto nel precedente capo di incolpazione;

ASD PASSEPARTOUT AURORA BAR, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per i fatti e comportamenti posti in essere dal proprio presidente, così come descritto nel precedente capo di incolpazione;

ASD GRAN FOOTBALL CORATO, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per i fatti e comportamenti posti in essere dal proprio presidente, così come descritto nel precedente capo di incolpazione;

ASD NOCI AZZURRA 2006, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per i fatti e comportamenti posti in essere dal proprio presidente, così come descritto nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Giuseppe LOBASCIO, Ettore CORETTI, Gaetano BARIONE, Angela SURANO, Antonio PEPE, Leonardo MAZZONE e Pierdonato COSTA, in proprio e, in qualità di legali rappresentanti, per conto, rispettivamente delle società ASD SACRA FAMIGLIA CORATO, ASD NUOVA TARAS, ASD REAL OLIMPIA TERLIZZI, ASD EUR SPORT ACADEMY, ASD PASSEPARTOUT AURORA BARI, ASD GRAN FOOTBALL CORATO, ASD NOCI AZZURRA 2006;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Giuseppe LOBASCIO, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Ettore CORETTI, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Gaetano BARIONE, di 2 (due) mesi di inibizione per la Sig.ra Angela SURANO, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Antonio PEPE, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Leonardo MAZZONE, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Pierdonato COSTA, di € 450 (quattrocentocinquanta) di ammenda per la società ASD SACRA FAMIGLIA CORATO, di € 450 (quattrocentocinquanta) di ammenda per la società ASD NUOVA TARAS, di € 450 (quattrocentocinquanta) di ammenda per la società ASD REAL OLIMPIA TERLIZZI, di € 450 (quattrocentocinquanta) di ammenda per la società ASD EUR SPORT ACADEMY, di € 450 (quattrocentocinquanta) di ammenda per la società ASD PASSEPARTOUT AURORA BARI, di € 450 (quattrocentocinquanta) di ammenda per la società ASD GRAN FOOTBALL CORATO, e di € 450 (quattrocentocinquanta) di ammenda per la società ASD NOCI AZZURRA 2006;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)
nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 LUGLIO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 13/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 623 pf 21/22 adottato nei confronti del Sig. Riccardo RINALDI, e della società CARRARESE CALCIO 1908, avente ad oggetto la seguente condotta:

RICCARDO RINALDI, all'epoca dei fatti tesserato in qualità di Team Manager per la società Carrarese Calcio 1908 S.r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver rivolto, nel corso dell'incontro Fassone - Viareggio del 27 febbraio 2022, al direttore di gara Diego Marchini, frase intimidatoria;

CARRARESE CALCIO 1908, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Riccardo Rinaldi, così come riportati nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Riccardo RINALDI, e dal Sig. Fabio Oppicelli, in qualità di legale rappresentante, per conto della società CARRARESE CALCIO 1908;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 30 (trenta) giorni di squalifica per il Sig. Riccardo RINALDI, e di € 250,00 (duecentocinquanta) di ammenda per la società CARRARESE CALCIO 1908;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 LUGLIO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina